

Al sig. sindaco del Comune di Bergamo

Al sig. direttore generale del Comune di Bergamo

All'Assessore ai LAVORI PUBBLICI del Comune di Bergamo

I sottoscritti ROBERTO TRUSSARDI, nato a San Giovanni Bianco (BG) il 01.06.1956 e domiciliato in Bergamo alla Via Angelo Maj n. 16/B e ROCCO GARGANO, nato a Bergamo il 07.02.1972 e domiciliato in Bergamo alla Via G. D'Alzano n. 5,

PREMESSO CHE:

- a) in data 20.05.2004 veniva sottoscritta una convenzione riguardante la realizzazione di un parcheggio nell'area di Città Alta nota come ex parco faunistico;
- b) con tale convenzione:
 - la società concessionaria, inizialmente Parcheggi Italia e successivamente Bergamo Parcheggi SpA, soci della quale erano Parcheggi Italia, ATB Mobilità spa, Impresa Cavalleri Ottavio spa, Impresa Geom. Locatelli spa, Impresa Cividini spa, si obbligava, entro il termine di 22 mesi dal verbale di inizio dei lavori, alla realizzazione di un parcheggio interrato per complessivi 460 posti auto di cui 350 da destinare prevalentemente ai residenti;
 - Il Comune di Bergamo, proprietario dell'area, si obbligava ad erogare in tre *tranches*, quale contributo economico, 1.690.000 euro, a concedere in gestione il parcheggio per 29 anni, ed a lasciare gestione e proventi della sosta negli oltre duecento posti auto lungo le mura alla società concessionaria;
- c) nel bando di gara il termine massimo per l'esecuzione dei lavori veniva indicato in 24 mesi dalla consegna dell'area;
- d) nel bando di gara il termine massimo della durata della concessione veniva indicato in 30 anni dalla data di emissione del certificato di collaudo;
- e) nel bando di gara veniva specificamente previsto che non sarebbero state ammesse offerte che, in relazione anche ad uno solo degli elementi di natura quantitativa riportati, fossero meno vantaggiose per l'Amministrazione concedente rispetto ai valori proposti a base di gara;
- f) a partire dal 1 settembre del 2004 le aree di sosta a rotazione a pagamento di Città Alta sono passate in gestione alla Società Concessionaria, con integrale incasso da parte di quest'ultima di tutti i relativi proventi;
- g) il numero di posti auto in superficie viene indicato nella Convenzione nella misura di 202 ma nella stessa Convenzione si prevede esplicitamente che *"il numero di posti auto in superficie potrà variare nel tempo e previo accordo tra le parti"*;
- h) attualmente il numero di posti auto a rotazione a pagamento in Città Alta è di oltre 230 (non si riesce ad essere più precisi in quanto in base ad informazioni assunte tempo fa sul sito di ATB il numero degli stalli era di 240, in base alle indicazioni presenti sui report di Bergamo parcheggi è di 235 o 231) e la tariffa oraria per il parcheggio è di €uro 1,80;
- i) in data 24.04.2008 veniva modificata la convenzione per far fronte ad oneri aggiuntivi per circa €uro 900.000,00 derivati da fatti sopravvenuti e non imputabili al concessionario (applicazione di sopravvenute normative in materia antisismica, etc etc);

- j) nel summenzionato atto di integrazione (pag. 6 n. 4°) si prevedeva che con la sottoscrizione dell'integrazione alla Convenzione il concessionario accettava l'allocatione dei rischi in ordine agli scostamenti di costo tra il progetto definitivo e quello esecutivo con rinuncia della società concessionaria ad ogni "azione di rivendicazione presente e futura nei confronti dell'Amministrazione Comunale limitatamente al costo di realizzazione dell'opera secondo quanto previsto dal progetto esecutivo presentato" stabilendo inoltre che "l'importo complessivo dei lavori, come individuato nel quadro economico del progetto esecutivo presentato, è da intendersi fisso ed invariabile ai sensi dell'art. 53 comma 4° e – 3° periodo del D.Lgs. 163/2006";
- k) in data 09.06.2008 veniva consegnata al Concessionario Bergamo Parcheggio Spa l'area denominata Parco della Rocca ex Faunistico in Città Alta, ove realizzare i lavori di costruzione del parcheggio;
- l) in data 10.12.2008 veniva erogata alla società concessionaria la prima parte (pari ad €uro 330.000,00) del contributo a carico del Comune di Bergamo;
- m) nel dicembre del 2008 una frana verificatasi nel corso dell'esecuzione delle operazioni di scavo bloccava i lavori di realizzazione del parcheggio;
- n) in data 28.01.2009 il D.L. Ing. Sailer comunicava al Comune di Bergamo il verbale di sospensione dei lavori in conseguenza della frana verificatasi il mese precedente;
- o) detta sospensione dei lavori non comportava in alcun modo la sospensione del termine di 22 mesi per l'esecuzione dei lavori, come confermato dallo stesso dirigente dell'area Lavori Pubblici del Comune di Bergamo Arch. Dario Mazza con nota del 13.01.2014 indirizzata all'Assessore ai LL.PP. Prof. Saltarelli ed al Sindaco Dott. Tentorio: "Pertanto in conclusione...non risultano assunti documenti/atti/provvedimenti di formale sospensione del termine di 22 mesi per l'esecuzione dei lavori, né autorizzata proroga di tale termine";
- p) per stabilizzare il fronte franoso dopo il dissesto del dicembre del 2008 venivano scaricati ed utilizzati nel sito materiali qualificati quale rifiuto non pericoloso, non conforme al suo mantenimento nel sito stante la destinazione a verde pubblico;
- q) a seguito dei summenzionati fatti veniva avviato un procedimento penale, nell'ambito del quale tuttavia non veniva mai adottato alcun provvedimento di sequestro dell'area, che rimaneva pertanto nella libera disponibilità del concessionario;
- r) l'Ing. Mario Myallonier, incaricato dal Comune di Bergamo di descrivere le cause del dissesto, con relazioni dell'11.03.2009 e 18.06.2012 individuava precise responsabilità in ordine alla verifica del dissesto: «C1. La scelta progettuale di procedere con la sola parete chiodata a sostegno della parete di scavo, escludendo la realizzazione di una berlinese di micropali tirantati; per il fronte di scavo sino alla roccia compatta, tecnicamente "pregevole ed evoluta" avrebbe dovuto essere supportata da un'adeguata direzione dei lavori della messa in opera dell'intervento con una tassativa aderenza alle scelte progettuali iniziali di calcolo (paratia chiodata ogni 1,5 m. spessore spritz-beton 15 cm., rete 8/15X15 cm, copritetto lato roccia 5 cm) che, proprio perché più sofisticata, necessariamente richiedeva maggior attenzione nell'esecuzione" e "C2. in sintesi, l'esecuzione delle opere connesse allo scavo, come si evince dalla lettura del documento E.S08 "Fasi di realizzazione del parcheggio", a cui si rimanda e del quale si è riportato uno stralcio in Allegato 4, non è proceduta con una parete chiodata sistematicamente e con spessore minimo 15 cm armata con rete 8/15x15, ma in parte con parete in spritz-beton non chiodata, in altre zone con la sola parete in spritz di spessore di 15 cm, ed in altre ancora anche con parete in spritz di solo rivestimento antinfortunistico di modesto spessore. Il tutto

*in relazione alla qualità dell'ammasso roccioso che si è stimato solo visivamente durante lo scavo, prescindendo dalle prescrizioni del progetto esecutivo, dai relativi calcoli e da ulteriori indagini (v. FotoX)» (relazione 11.03.2009), «**Il Progettista, il D.L. e l'Impresa, nel tratto eseguito oggetto del dissesto, si sono assunti un rischio completamente a loro carico nell'effettuare l'intervento in modo diverso da come aveva ipotizzato il geologo, per di più con carenze di esecuzione che hanno condotto al dissesto** » (relazione 18.06.2012);*

- s) nell'anno 2011 la società concessionaria inviava all'Amministrazione Comunale il progetto di variante dei lavori, reso necessario dall'evento franoso di fine 2008, con un aggiornamento del Piano Economico Finanziario, prevedendo una spesa complessiva di €uro 16.510.000,00 con **un aumento pari ad €uro 4.408.232,26** rispetto alla spesa prevista per la realizzazione del progetto esecutivo approvato nel febbraio del 2008;
- t) negli anni successivi seguivano quindi lunghe trattative che, a detta dell'Assessorato ai LL.PP., non avevano esito positivo stante l'insoddisfazione della Società Concessionaria rispetto alla proposta di accoglimento parziale e condizionato delle richieste di quest'ultima;
- u) in data 11.06.2015 la Giunta Comunale del Comune di Bergamo, dato atto della proposta dell'Assessore ai LL.PP. in cui si riportava un'accurata ricostruzione storica della vicenda e si imputava esplicitamente ed inequivocabilmente in capo alla Società Concessionaria l'esclusiva responsabilità del dissesto verificatosi nel dicembre 2008 ed il conseguente grave ritardo nella realizzazione dell'opera, votava favorevolmente all'unanimità la delibera di approvazione del progetto esecutivo di variante e dava mandato al Dirigente della Direzione LL.PP. affinché provvedesse:
- a contestare formalmente al concessionario le gravi inadempienze riscontrate nella realizzazione del parcheggio;
 - a ordinare al concessionario la trasmissione di attestazione Soa e di ogni altra documentazione attestante la capacità operativa in funzione della ripresa dei lavori;
 - a ordinare e diffidare il concessionario alla rimozione e sostituzione dei materiali inquinanti (in realtà, a detta del concessionario, qualificabili come rifiuti non pericolosi) con lavori da iniziare il 4.11.2015;
 - a ordinare e diffidare il concessionario a riprendere i lavori per la realizzazione del parcheggio entro il 4.11.2015 sulla base del progetto esecutivo di variante approvato ed alle medesime condizioni della convenzione originaria, ivi compreso il PEF allegato;
 - a introitare le penali da ritardo maturate nella misura prevista dall'art. 16 della convenzione a valere sul contributo a carico dell'Amministrazione Comunale;
 - a ordinare alla Società Concessionaria la trasmissione delle polizze assicurative previste nella convenzione.

La delibera, infine, prevedeva che **in caso di inottemperanza da parte del concessionario** delle prescrizioni di cui sopra sarebbero state attivate le procedure amministrative per la **pronuncia della decadenza per gravi inadempimenti del concessionario** ai sensi dell'art. 18 della convenzione sottoscritta il 20.05.2004;

- v) con lettera del 05.08.2015 la Bergamo Parcheggi Spa, replicando alle contestazioni, intimazioni e diffide contenute nella summenzionata delibera, comunicava che non avrebbe ripreso l'esecuzione dei lavori in data 04.11.2015, rifiutava la completa imputazione dei maggiori costi da sostenersi per la realizzazione del nuovo progetto approvato, non trasmetteva né le Soa (posto che le società facenti parte del RTI avevano perduto *medio*

tempore i presupposti requisiti di capacità tecnico professionale ed economica finanziaria) né le polizze assicurative (affermando che queste ultime sarebbero state trasmesse prima della ripresa dei lavori) e contestava l'imputabilità del ritardo e l'applicazione delle relative penali. In buona sostanza la Società Concessionaria non ottemperava ad alcuna delle richieste/intimazioni/diffide formulate nella delibera di Giunta del 11.06.2015;

- w) con nota del 30.10.2015 a firma del dirigente Arch. Dario Mazza e dell'Assessore ai LL.PP. Marco Brembilla, l'Amministrazione Comunale pur rigettando tutte le argomentazioni presentate dalla Concessionaria nella lettera del 05.08.2015 ed evidenziando di fatto l'inottemperanza della stessa alle richieste/intimazioni/diffide di cui alla summenzionata delibera, inspiegabilmente non dava atto dell'attivazione delle procedure amministrative per la pronuncia della decadenza per gravi inadempimenti del concessionario ai sensi dell'art. 18 della convenzione del 20.05.2004 ma anzi lasciava aperta la possibilità per la concessionaria di fornire una nuova ed imprecisata calendarizzazione dei termini di inizio e fine lavori!
- z) riassumendo in sintesi: ad oggi, come ribadito dalla stessa Giunta nella delibera del 11.06.2015, sussistono i presupposti per la pronuncia di decadenza della convenzione stipulata con la società concessionaria Bergamo Parcheggio Spa in considerazione dei gravi e palesi inadempimenti alla stessa imputabili (mancato rispetto del termine dei 22 mesi per la realizzazione dell'opera, termine mai sospeso per affermazione della stessa Amministrazione Comunale, pur avendo nel corso dei lavori determinato per esclusiva propria responsabilità (come affermato dalla stessa Amministrazione Comunale sulla base delle relazioni dei tecnici dalla stessa incaricati) il verificarsi dell'evento franoso, pur essendo stato utilizzato per tamponare la frana materiale qualificato come rifiuto, insomma pur rendendosi responsabile di gravi palesi ed inescusabili inadempimenti continua ad incassare i corrispettivi versati dagli utenti delle aree di parcheggio ubicate in Città Alta e l'Amministrazione Comunale di Bergamo né chiede né il pagamento delle penali previste dalla convenzione, né si determina a risolvere la convenzione a seguito del palese inadempimento della società Bergamo Parcheggio.

TANTO PREMESSO,

i sottoscritti Roberto Trussardi e Rocco Gargano, stante la palese inottemperanza della società concessionaria alle richieste/intimazioni/diffide contenute nella delibera di Giunta Comunale del 11.06.2015, intimano e diffidano l'Amministrazione Comunale di Bergamo a dar seguito a quanto dalla stessa previsto in detta delibera in caso di inottemperanza della Società Concessionaria e, pertanto, ad attivare le procedure amministrative per la **pronuncia della decadenza per gravi inadempimenti del concessionario** ai sensi dell'art. 18 della convenzione sottoscritta il 20.05.2004.

In caso di mancato adempimento, ci si riserva ogni più opportuna azione prevista dalla legge dinanzi alle autorità competenti.

Bergamo, lì 27 gennaio 2016

Roberto Trussardi

Rocco Gargano